



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

STATUTO COMUNALE

INDICE

TITOLO I -AUTONOMIA E FINALITA' DEL COMUNE

- Art. 1 Autonomia statutaria
- Art. 2 Assetto Territoriale - Sede, Stemma e Gonfalone
- Art. 3 Finalità - Funzioni
- Art. 4 Programmazione
- Art. 5 Partecipazione popolare
- Art. 6 Rapporti tra Comune e Enti Sovracomunali
- Art. 7 Gestione associata dei servizi
- Art. 8 Pari opportunità
- Art. 9 Santo Patrono
- Art. 10 Altre festività tradizionali
- Art. 11 Statuto comunale
- Art. 12 Regolamenti
- Art. 13 Albo Pretorio

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I - Gli organi istituzionali

- Art. 14 Organi

Capo II - Il Consiglio

- Art. 15 Elezione, composizione e durata
- Art. 16 I Consiglieri
- Art. 17 Prerogative delle minoranze consiliari
- Art. 18 Prima seduta del Consiglio

- Art. 19 Presidenza del Consiglio
- Art. 20 Vice Presidente
- Art. 21 Attribuzioni del Presidente del Consiglio
- Art. 22 Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente
- Art. 23 Competenze del Consiglio
- Art. 24 Commissioni consiliari permanenti
- Art. 25 Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali
- Art. 26 Adunanze del Consiglio
- Art. 27 Funzionamento del Consiglio

Capo III - Il Sindaco

- Art. 28 Il Sindaco
- Art. 29 Competenze del Sindaco
- Art. 30 Il Vice Sindaco
- Art. 31 Deleghe ed incarichi
- Art. 32 Cessazione dalla carica di Sindaco

Capo IV - La Giunta

- Art. 33 Composizione della Giunta
- Art. 34 Funzionamento della Giunta
- Art. 35 Proposte e deliberazioni
- Art. 36 Competenze della Giunta
- Art. 37 Revoca degli Assessori

Capo V - Norme comuni

- Art. 38 Mozione di sfiducia
- Art. 39 Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione
- Art. 40 Pubblicità delle dichiarazioni IRPEF ed IVA del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali

TITOLO III - DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PARTECIPAZIONE

Capo I - Circoscrizioni comunali

- Art. 41 Circoscrizioni del decentramento comunale
- Art. 42 Delegati del Sindaco alle Frazioni e ai Quartieri

Capo II - Partecipazione e diritto all'informazione

- Art. 43 Partecipazione dei cittadini

Art. 44 Consultazioni

Art. 45 Riunioni ed assemblee

Art. 46 Istanze e proposte

Capo III - Referendum Consultivo

Art. 47 Iniziativa

Art. 48 Disciplina del referendum

Art. 49 Effetti del referendum consultivo

Art. 50 Effetti del referendum abrogativo

Capo IV - Diritto di informazione dei cittadini

Art. 51 -Diritto di accesso agli atti

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo I - L'organizzazione amministrativa

Art. 52 Organizzazione degli uffici

Art. 53 Ufficio di staff del Sindaco

Art. 54 Il Segretario comunale

Art. 55 Stato giuridico del Segretario comunale

Art. 56 Il Direttore Generale

Art. 57 Il Vice Segretario

Art. 58 1 Responsabili dei settori

Art. 59 Accesso al pubblico impiego

Capo II - I servizi pubblici locali in forma associata

Art. 60 Piani e Programmi

Art. 61 Convenzioni

Art. 62 Consorzi

Art. 63 Accordi di programma

Capo III - Erogazione di servizi

Art. 64 Forme di gestione

Art. 65 Gestione in economia

Art. 66 Aziende speciali

Art. 67 Società Miste

Art. 68 Concessione a terzi

Art. 69 Gestione dei servizi in forma associata

TITOLO V - DIFENSORE CIVICO

Art. 70 Il Difensore Civico

Art. 71 Ufficio del Difensore Civico in forma convenzionata

Art. 72 Requisiti

Art. 73 Elezione del Difensore Civico comunale

Art. 74 Incompatibilità del Difensore Civico comunale

Art. 75 Scadenza del mandato, revoca e dimissioni del Difensore Civico comunale

Art. 76 Interventi su istanza e d'ufficio

Art. 77 Controllo di legittimità

Art. 78 Informazione e accertamenti

Art. 79 Rapporti e denunce

Art. 80 Relazione e proposte

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 81 Autonomia finanziaria

Art. 82 Demanio e patrimonio

Art. 83 Revisione economico-finanziaria

Art. 84 Controllo di gestione e controllo di qualità

TITOLO VII - DISPOSIZIONE FINALE

Art. 85 Disposizione finale

Statuto Comunale

TITOLO I - AUTONOMIA E FINALITA DEL COMUNE

Art. 1

Autonomia statutaria

1. Il Comune di Rocca di Papa è un Ente autonomo, rappresenta la propria comunità. Ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo sviluppo della propria attività e il proseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Rocca di Papa nei rapporti con lo Stato, con la Regione Lazio, con la Provincia di Roma e con gli altri Enti o soggetti privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.
4. Il Comune di Rocca di Papa:
 - a) è Ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle Leggi della Repubblica Italiana;
 - b) è un Ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà fondati sulla libertà, uguaglianza e fraternità universale che, come rende armoniosi i rapporti tra le persone, così può trasformare i rapporti tra le Nazioni e stabilire relazioni amichevoli fra gli Stati;
 - c) Rocca di Papa si pone come **Città della Solidarietà**, a tal fine **ogni anno verrà assegnato un Premio** ad associazioni o persone distinte nel campo della solidarietà;
 - d) si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli Enti Locali;
 - e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti Locali;
 - f) realizza con i poteri e gli istituti del presente Statuto l'autogoverno della comunità.
5. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.

6. Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d'interesse della comunità locale.

7. Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario accesso ai servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità.

Art. 2

Assetto territoriale

Sede, stemma e gonfalone

1. Il territorio del Comune è quello risultante dalla mappa topografica allegata.

2. Il Comune promuove un organico assetto del suo territorio, salvaguardandone il grande valore paesistico e le bellezze naturali, curandone l'integrità, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti.

3. L'intero territorio è suddiviso nelle seguenti due sezioni storicamente riconosciute dalla comunità:

- Rocca di Papa centro - Capoluogo
- Vivaro - Frazione

4. Il Comune ha sede nel capoluogo.

5. Lo stemma ufficiale è quello che risulta dal bozzetto allegato.

6. Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai vigili urbani in alta uniforme.

7. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta Comunale.

Art. 3

Finalità - Funzioni

Il Comune:

- riconosce nella Carta Costituzionale, che è ispirata ai valori religiosi, laici e sociali della tradizione italiana e che raccoglie i valori della Resistenza, nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione

Europea e nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo le fonti giuridiche primarie della propria autonomia istituzionale, il riferimento ideale per la promozione economica e sociale della popolazione dalla quale trae il mandato di rappresentanza elettorale;

- con riferimento alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, secondo cui " il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana " si impegna a riconoscere il valore dell'uomo durante tutta la sua esistenza ed a promuovere ogni possibile iniziativa atta ad esprimergli completa solidarietà, promuovendo altresì la convivenza multirazziale, valorizzando le differenze ed operando per la integrazione sociale e politica degli immigrati residenti nel proprio territorio;
- ispira la sua azione ai valori di equità, solidarietà e di giustizia sociale; concorre all'affermazione della pace e della libertà finalizzando la sua iniziativa alla promozione e alla attuazione dei principi costituzionali;
- assume le iniziative e promuove gli interessi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali;
- concorre a realizzare lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale della Comunità garantendo, attraverso azioni positive e quotidiane, la parità di opportunità tra uomo e donna operando per:
 - a) garantire la libertà individuale delle persone senza discriminazione alcuna di sesso, di età, di razza, di lingua, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali, economiche e sociali;
 - b) tutelare la famiglia così come riconosciuta dalla Costituzione per i valori dei legami suoi propri, promovendo all'interno il dovere al sostegno dei componenti meno autosufficienti;
 - c) riconoscere il valore della solidarietà sociale promuovendo e tutelando i diritti dell'infanzia, degli adolescenti, dei giovani, degli anziani e comunque dei soggetti sociali più deboli;
 - d) assumere tutte le iniziative per la tutela e l'elevazione della qualità della vita;
 - e) tutelare, valorizzare ed accrescere le risorse ambientali, naturali - animali, vegetali e minerali - paesaggistiche, storiche, archeologiche ed artistiche che caratterizzano il territorio promovendone un organico assetto e salvaguardandone le caratteristiche con una idonea politica ecologica ispirata dagli accordi internazionali quali Protocollo di Kyoto e Carta di Aalborg e in base alla delibera di Consiglio che dichiara il Comune di Rocca di Papa "Comune antitrasgenico";
 - f) concorrere a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute ed alla sicurezza sociale attuando idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della maternità, della paternità, della prima infanzia, della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del luogo di lavoro avvalendosi anche del contributo responsabile del volontariato;

- g) contribuire autonomamente e con altri Enti preposti a promuovere idonee azioni per garantire una maggiore salubrità dell'ambiente, una diffusa educazione sanitaria nell'ambito di una generale politica di prevenzione e un efficiente servizio di assistenza sociale in particolare per anziani, inabili ed invalidi;
 - h) tutelare il diritto al lavoro favorendo interventi per la formazione anche attraverso forme integrate di informazione e di indirizzo sul mercato del lavoro;
 - i) favorire la diffusione e la promozione della cultura, rendendo effettivo il diritto delle persone alla conoscenza, salvaguardando e valorizzando le diverse istanze culturali, affermando il principio che le espressioni culturali sono patrimonio della Comunità, riconoscendo l'influenza delle condizioni storiche, economiche e sociali sul livello culturale dei singoli;
 - j) realizzare, nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge in materia di collaborazione tra Enti locali e nello spirito della Carta Europea delle Autonomie Locali, ricercando tramite gemellaggi o altre forme di relazioni, legami di collaborazione, fraternità, solidarietà e amicizia con comunità di tutto il mondo;
 - k) rendere effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa, garantendo un'informazione completa e accessibile sull'attività svolta direttamente dal Comune o dalle sue strutture;
 - l) favorire il diritto alla casa per gli appartenenti alla Comunità, assumendo in tal senso tutte le possibili iniziative;
 - m)** promuovere e valorizzare il diritto allo sport per tutti, inteso come pratica dell'attività motoria in tutte le forme ed espressioni;
-
- esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia e alla Città Metropolitana;
 - concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione Provinciale, Regionale e Statale;
 - attua forme di cooperazione tra Enti per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, della differenziazione, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa;

- con apposito regolamento disciplina l'attuazione coordinata con lo Stato e la Regione degli interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale delle persone portatrici di handicap, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana;
- favorisce il progresso della cultura;
- salvaguarda il costume e le tradizioni locali;
- si fa garante della tutela dell'ambiente, della natura, dal paesaggio e della salute dei cittadini;
- promuove e favorisce le attività sportive, turistiche, assistenziali, artigianali e commerciali;
- favorisce le iniziative tendenti ad assicurare il diritto allo "star bene" di tutti i cittadini;
- assolve alle sopraelencate funzioni anche attraverso la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale, tendendo alla realizzazione di una organizzazione dell'ente "amichevole";
- gestisce il servizio elettorale, dell'anagrafe, dello stato civile, di statistica e leva militare ed ogni altro servizio dello Stato e della Regione organizzato a livello locale.

Art. 4.

Programmazione

1. Il Comune per realizzare le proprie finalità adotta la programmazione come metodo di intervento; persegue il raccordo con gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, del Parco Regionale dei Castelli Romani, della Comunità Montana ed altri eventuali Enti e i Consorzi sovracomunali che potranno in futuro essere costituiti.
2. L'attività dell'Amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione
3. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini ed anche a fini umanitari, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. A tal fine il Comune, di fronte alle sfide della globalizzazione, può prevedere di destinare nei propri bilanci di previsione un importo, entro i limiti fissati per legge, per sostenere programmi di cooperazione ed interventi di solidarietà internazionale a sostegno di Comunità locali volti al perseguimento di un loro sviluppo durevole e democratico, basato sull'esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini (alla casa, all'alimentazione, alla scuola, alla salute) per un modello di sviluppo endogeno e sostenibile.
4. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

Art. 5

Partecipazione popolare

1. Il Comune favorisce e garantisce la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale e alle scelte politiche della comunità, promuovendo o riconoscendo istituzionalmente organismi di partecipazione anche su base di quartiere o di frazione nel rispetto dei principi di efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa, nei modi e nelle forme specificati nel presente Statuto.
2. Il Comune assicura l'informazione circa la propria attività e favorisce l'accesso di cittadini e associazioni alle strutture dell'ente, nei modi e nelle forme specificati nel presente Statuto e nell'apposito Regolamento, in particolare istituendo un apposito Ufficio per le Relazione con il Pubblico.
3. Il Comune cura la realizzazione e l'aggiornamento di un sito WEB ufficiale nel quale siano pubblicati gli atti del Consiglio comunale, della Giunta comunale e del Sindaco e tutto quanto possa essere necessario far conoscere la propria attività.
4. Presso apposito ufficio comunale saranno tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale, del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e dei regolamenti comunali.

Art. 6.

Rapporti tra Comune e Enti Sovracomunali

1. Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, favorisce ogni forma di collaborazione con la Regione, la Provincia, i Comuni e altri eventuali Enti sovracomunali.
2. Il Comune favorisce la collaborazione con altri Comuni di Europa, nell'ambito degli obiettivi comunitari, sul piano socio-culturale ed economico.

Art. 7

Gestione associata dei servizi

1. Il Comune individua, in sede di predisposizione di programmi, i parametri ai quali commisurare la qualità dei servizi erogati.

2. Per la gestione dei servizi che per loro natura e dimensione è opportuno siano esercitati in forma associata, ogni qualvolta sussistano le condizioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, il Comune può ricorrere:

- a convenzioni con altri Enti locali
- a consorzi con altri Enti pubblici
- ad unioni con altri Comuni
- all'esercizio associato di funzioni con altri Comuni
- ad accordi di programma con Comuni, Provincia, Regione, Amministrazione Statali ed altri soggetti pubblici.

Art. 8

Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

- a) riserva alle donne almeno un terzo dei posti di componenti le commissioni consuntive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 8 lett. d) del D. legs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
 - b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
 - c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
 - d) adotta, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, trova applicazione il successivo articolo concernente la nomina di detto organo.

Art. 9

Santo Patrono

1. Il giorno 4 Novembre si celebra la festività del Santo Patrono S. Carlo Borromeo.

Art.10

Altre festività tradizionali

1. Le altre ricorrenze, feste e manifestazioni tradizionali del paese sono:

- La Sagra delle Castagne
- La Sagra del fagiolo Regina - Vivaro
- Sant'Antonio Abate
- La Mangialonga
- La Festa del Sacro Cuore
- La Madonna dell'Assunta
- La Madonna del Tufo
- La Madonna della Speranza
- La Madonna della Pietà

Art. 11

Statuto comunale

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.

3. Le modifiche dello Statuto sono precedute da idonee forme di consultazione; sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale, e sono deliberati con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche proposte sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Le modifiche d'iniziativa consiliare, debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

5. Lo Statuto e le relative modifiche entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

6. Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale e pubblicato sul sito WEB ufficiale del Comune.

Art. 12

Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
3. I regolamenti, le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive, possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.
4. I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme d'attuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente a l'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione.
5. Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all'albo Pretorio.
6. I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, anche per via informatica, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

Art. 13

Albo Pretorio

1. Nella Sede Municipale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per Statuto a tale adempimento.
2. Il Messo Comunale cura la tenuta dell'Albo e l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione.

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I - Gli organi istituzionali

Art. 14

Organi

Sono organi del Comune:

- Il Consiglio Comunale;
- Il Presidente del Consiglio Comunale;
- Il Sindaco;
- La Giunta.

Le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.

Capo II - Il Consiglio

Art. 15

Elezione, composizione e durata

1. Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da 20 Consiglieri.
2. L'elezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.
3. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i Consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio.
4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.
5. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione fatta dal Presidente della Prima Sezione Elettorale Comunale, ai sensi dell'art. 67 del DPR n. 576 del 1960, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
6. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.
7. Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.
8. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

Art. 16

I Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
2. Distintivo del Consigliere comunale è una fascia con i colori del Comune, il bianco e l'azzurro, e con lo stemma del Comune, da portare a tracolla. Detta fascia potrà essere usata dai Consiglieri nelle occasioni ufficiali alle quali intervengano a motivo della loro carica.
3. Le prerogative ed i diritti dei Consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
4. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.
5. I Consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.
6. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse all'inizio di ciascuna seduta consiliare o, secondo le norme del regolamento, in sessioni distinte da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa
7. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato.
8. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte al protocollo generale dell'Ente immediatamente, compatibilmente con gli orari di apertura del medesimo ufficio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
9. Il Consigliere, qualora non vi sia residente, elegge in Rocca di Papa un proprio domicilio per il valido recapito delle notifiche e delle comunicazioni inerenti al suo mandato elettivo.
10. Il Regolamento del Consiglio stabilirà:
 - a) Le modalità operative e le forme del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere previsto dalla legge;
 - b) la determinazione delle modalità e dei criteri per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale del consigliere, nonché delle spese elettorali da questo sostenute.

Art. 17

Prerogative delle minoranze consiliari

1. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di

controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.

2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari aventi funzione di controllo e di garanzia, ove costituite.

3. Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.

Art. 18

Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.

2. E' presieduta dal Sindaco o - in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto - dal primo Consigliere consenziente in graduatoria di anzianità.

3. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.

4. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la presa d'atto della costituzione dei Gruppi consiliari, la costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 19

Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale di Rocca di Papa è presieduto dal Presidente del Consiglio. Egli rappresenta il Consiglio comunale. Il regolamento del Consiglio ne determina le competenze ed i poteri.

2. Il Presidente del Consiglio è eletto con il voto favorevole di almeno $2/3$ dei Consiglieri comunali assegnati; in caso non sia raggiunta detta maggioranza egli verrà eletto nel successivo Consiglio comunale con i voti favorevoli della maggioranza semplice dei Consiglieri assegnati.
3. Salvo diverse disposizioni di legge, il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente eletto dall'assemblea.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale in caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice-Presidente, in assenza anche di quest'ultimo la sostituzione spetta al consigliere anziano ai sensi di legge.

Art. 20

Il Vice-Presidente del Consiglio

1. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, ne assume tutte le attribuzioni e assolve tutte le funzioni a questi demandate. Egli è eletto contestualmente al Presidente con due distinte votazioni.
2. Nella nomina del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio deve essere garantita la rappresentanza della minoranza consiliare.

Art. 21

Attribuzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio:
 - a) rappresenta il Consiglio comunale;
 - b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentiti i capigruppo, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
 - c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
 - d) ha poteri di Polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
 - e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario comunale;
 - f) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
 - g) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
 - h) assicura adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente.

2. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri,

Art. 22

Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta, sentita la Giunta al Consiglio Comunale per l'approvazione entro sessanta giorni dall'insediamento dello stesso.
2. Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche attraverso le commissioni consiliari (ciascuna per il settore di propria competenza) mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco o dagli Assessori e la formulazione d'indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre all' approvazione del Consiglio.
3. La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.
4. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrative e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei Consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.
5. Il documento così approvato (riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico) costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e del Consiglio.
6. Fatte salve le eventuali competenze delle commissioni consiliari in ordine allo stato di attuazione dei piani e dei programmi, l'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, ove lo richieda almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

Art. 23

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti fondamentali:

- a) atti normativi - Statuto dell'Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni, regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell'esercizio della propria potestà regolamentare;
- b) atti di programmazione - programmi - piani finanziari - relazioni previsionali e programmatiche - piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici - piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione - eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, ivi comprese le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché i pareri da rendere in dette materie - bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni - ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta comunale nei casi espressamente previsti dalla legge - conti consuntivi;
- c) atti di decentramento - tutti gli atti necessari all'istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini;
- d) atti relativi al personale - atti di indirizzo per la formazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - autorizzazione alla polizia municipale a portare armi
- e) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti - convenzioni fra Comuni e fra Comune e Provincia - accordi di programma - costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra Enti locali;
- f) atti relativi a spese pluriennali - tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- g) atti relativi ad acquisti, alienazioni d'immobili, permutate, concessioni ed appalti acquisti, permutate ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio - appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio
- h) atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - assunzione diretta di pubblici servizi costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria;
 - concessioni di pubblici servizi;
 - affidamento di servizi o attività mediante convenzione;
- i) atti relativi alla disciplina dei tributi:
- atti di istituzione di tributi e tariffe, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge
 - disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici

- modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta

l) accensione di mutui e prestiti obbligazionari:

- contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del consiglio;
- emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione;
- emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione;
- ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario;

m) atti di nomina:

- definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni;
- nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge;
- nomina d'ogni altra rappresentanza del Comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari;
- nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d'inchiesta;

n) atti elettorali e politico-amministrativi:

- esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti;
- surrogazione dei consiglieri;
- approvazione delle linee programmatiche di governo dell'Ente;
- approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia;
- esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno;
- esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze.

2. Ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

Art. 24

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni si articola in commissioni consiliari permanenti

2. Il regolamento ne determina la composizione assicurando la rappresentanza di tutti i gruppi, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze, le modalità di nomina o elezione, il funzionamento, il numero e le attribuzioni.
3. I lavori delle commissioni consiliari non sono pubblici.
4. Le commissioni hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio.
5. Le commissioni consiliari permanenti nell'ambito delle materie di rispettiva competenza verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio.
6. Esse esercitano altresì il controllo politico-amministrativo sull'andamento delle Aziende speciali, delle Istituzioni, delle società di capitali partecipate dal Comune, nonché sui soggetti concessionari dei servizi pubblici.
7. Le commissioni consiliari permanenti possono disporre per l'esercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi il Sindaco, gli Assessori, i responsabili degli uffici e servizi ed il Segretario, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle audizioni e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi delle commissioni.
8. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre atti d'indirizzo generali e settoriali e di loro integrazioni, modifiche e varianti ai fini dell'approvazione dei medesimi da parte del Consiglio.
9. Il Sindaco, gli Assessori ed i responsabili degli uffici e dei servizi possono partecipare ai lavori delle commissioni permanenti con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.
10. Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente e da quelli degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza e da tutti gli altri organi le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.
11. Alle richieste delle commissioni consiliari non può essere opposto il segreto d'ufficio o il riserbo, salvo che per le categorie di atti esattamente individuate nel regolamento.

Art. 25

Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali

1. Il Consiglio può istituire, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, Commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale necessari all'espletamento del mandato.
2. I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.
3. I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio, entro il termine fissato, di una relazione a cura del Presidente della commissione.
4. E' in facoltà dei Commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della commissione.
5. La relazione della commissione (e quelle eventuali di minoranza) devono essere sottoposte all'esame del Consiglio, per l'assunzione di eventuali provvedimenti, nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.

Art. 26

Adunanze del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.
2. Il Consiglio si riunisce con l'intervento almeno della metà dei Consiglieri assegnati.
3. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso.
4. Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute che si tengono in seconda convocazione non si considera il Sindaco.
5. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.
6. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.
7. Per gli atti di nomina è sufficiente salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento, la maggioranza semplice, e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

Art. 27

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali. Qualora la maggioranza richiesta non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella successiva adunanza del Consiglio comunale e il regolamento è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Il regolamento disciplina altresì l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei Consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.
4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari prevede in particolare:
 - a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei Consiglieri;
 - b) le modalità e la quantificazione dei tempi di svolgimento della discussione e della votazione;
 - c) la formazione dei Gruppi consiliari e l'istituzione della Conferenza dei Capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;
 - d) le modalità per la richiesta di controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
 - e) le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati;
 - f) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo, nonché il funzionamento delle Commissioni consiliari.
5. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale può prevedere l'istituzione di un Ufficio di presidenza avente il compito di coadiuvare il presidente nell'esercizio delle sue funzioni, disciplinandone le modalità di costituzione, la composizione e l'organizzazione.
6. Al Consiglio può essere assicurata dal regolamento una sufficiente dotazione di risorse finanziarie, di mezzi e di personale per il funzionamento, disciplinandone la gestione e le modalità d'impiego.
7. Il regolamento assicura le risorse necessarie al funzionamento dei Gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Capo III - Il Sindaco

Art. 28

Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente.
3. Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.
4. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
5. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo Statuto.
6. Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
7. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio comunale, nella prima riunione dopo l'elezione del presidente, pronunciando la seguente formula: **«Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana»**.
8. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli Stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

Art. 29

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
3. Il Sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
4. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in

casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero, quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza.

5. Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero, entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.

6. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed - eventualmente - il Direttore generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

7. Il Sindaco indice i referendum comunali.

8. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di decreti.

9. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.

10. Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide, sentita la Giunta, con proprio atto la costituzione in giudizio dell'Ente e la proposizione delle liti.

11. Il Sindaco informa la popolazione, sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile, avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

12. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.

Art. 30

Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.

2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore anziano; anzianità determinata ai sensi di legge dalla cifra elettorale individuale più alta .

Art. 31

Deleghe ed incarichi

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
2. Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'Amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
5. L'atto di delega - informa scritta obbligatoria - indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce, ed il Sindaco – anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
7. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.
8. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.
9. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio o e trasmesse al Prefetto.
10. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri, o a cittadini aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.
11. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
12. Non è consentita la mera delega di firma.

Art. 32

Cessazione dalla carica di Sindaco

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio comunale.
2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.
3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.
4. Le dimissioni del Sindaco sono presentate, in qualunque forma egli ritenga, al Consiglio comunale dal medesimo convocato.
5. Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio comunale.
6. Di tale evenienza il Segretario comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

Capo IV - La Giunta

Art. 33

Composizione della Giunta

1. La Giunta e' composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a 7 (sette), compreso il Vice Sindaco.
2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, prima dell'insediamento del Consiglio comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere comunale, e tenuto conto della necessità di promuovere la presenza di Assessori di ambo i sessi, possibilmente riservando alle donne almeno un terzo dei posti disponibili, e ne dà comunicazione al Consiglio nella medesima seduta d'insediamento.
3. Possono essere nominati Assessori sia i Consiglieri comunali sia cittadini non facenti parti del Consiglio; la carica di Assessore non e' incompatibile con quella di Consigliere comunale.
4. La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.
5. Gli Assessori non Consiglieri comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari, limitatamente alla loro competenza, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Gli Assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

7. Anche agli eventuali Assessori non consiglieri è consentito l'uso della fascia con i colori del Comune, il bianco e l'azzurro, e con lo Stemma del Comune, da portare a tracolla. Detta fascia potrà essere usata nelle occasioni ufficiali alle quali essi intervengano a motivo della loro carica

Art. 34

Funzionamento della Giunta

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità d'indirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, o in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Sindaco.
4. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.
5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti, e comunque con non meno di tre voti favorevoli. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
7. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta dirigenti e funzionari del Comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.
8. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario comunale, o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Segretario. Il Segretario procede alla redazione del processo verbale della seduta, che sottoscriverà unitamente al Presidente.
9. Il Segretario comunale ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dalla Giunta.

Art. 35

Proposte e deliberazioni

1. La Giunta comunale adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o di ciascun Assessore, proposta che deve recare i pareri, i visti e le attestazioni prescritti dalla legge.

Art. 36

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale, del Direttore Generale e dei responsabili dei Servizi e degli Uffici.
3. Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo statuto in materia di organizzazione e di personale.

Art. 37

Revoca degli Assessori

1. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori.
2. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.
3. Nel caso contestualmente alla revoca il Sindaco non provveda alla nomina del nuovo Assessore e fino alla nomina di questi, la Giunta può in via transitoria operare anche con un numero inferiore a quello del numero degli assessori previsti nello Statuto.

Capo V - Norme comuni

Art. 38

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. Nell'ordine del giorno contenente la mozione di sfiducia non possono essere inseriti altri oggetti.
4. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione dalla carica del Sindaco, la decadenza della sua Giunta e lo scioglimento del Consiglio comunale.
6. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.
7. Qualora sia presentata una mozione di sfiducia, e questa sia stata respinta con maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, i Consiglieri che hanno sottoscritto la mozione non possono presentarne un'altra se non prima di 2 mesi dalla reiezione della precedente.

Art. 39

Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2. E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale
4. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
5. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto del fatto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste, inoltre, nei confronti dei Responsabili degli uffici e dei Servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

Art. 40

Pubblicità delle dichiarazioni IRPEF E IVA del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali

1. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali depositeranno ogni anno del loro mandato le proprie dichiarazioni ai fini IRPEF ed IVA, presso la Segreteria comunale, a disposizione per la visione di chiunque lo richieda.

TITOLO III - DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PARTECIPAZIONE

Capo I - Circoscrizioni comunali

Art. 41

Circoscrizioni di decentramento comunale

1. Il Consiglio comunale istituisce per ambiti territoriali omogenei le “Frazioni” e i “Quartieri”, quali strumenti di consultazione e di partecipazione all'attività amministrativa.
2. Alle Frazioni e ai Quartieri possono essere affidati, stabilendone le modalità con delibera di Consiglio Comunale, compiti specifici di amministrazione nei servizi di base, nonché l'esercizio di funzioni su delega del Sindaco e del Consiglio comunale.
3. Compatibilmente con le esigenze dei servizi interessati, sono esercitate in via prioritaria attraverso le frazioni e/o i Quartieri - o comunque con la partecipazione degli stessi - le attività di interesse prettamente locale dirette alla valorizzazione dei beni culturali, ambientali e d'uso pubblico ed alla promozione di iniziative a carattere ricreativo, culturale e socio assistenziale.
4. Ciascuna Frazione e/o Quartiere potrà essere dotato di una sede ed, in rapporto alle funzioni attribuite, di locali, attrezzature e personale adeguati.
5. Alle Frazioni e/o ai Quartieri potranno essere assegnate all'inizio di ciascun anno dotazioni finanziarie per le spese non sostenute direttamente dal Comune, tali da consentire un adeguato livello di attività e la piena operatività degli istituti di partecipazione popolare.
6. Con delibera di Consiglio si individueranno gli ambiti territoriali delle Frazioni e/o dei Quartieri e si disciplineranno le competenze, le modalità di elezione, il funzionamento degli organi della Frazione e/o del Quartiere e i rapporti di questi con l'Amministrazione comunale.

Art. 42

Delegati del Sindaco alle Frazioni e ai Quartieri

1. Fino a quando non si attueranno gli organismi partecipativi delle Frazioni e/o dei Quartieri, il Sindaco delega un Consigliere comunale a curarne gli affari.

2. I delegati del Sindaco alle Frazioni e ai Quartieri operano quali raccordo tra i Comitati delle rispettive Frazioni e Quartieri e l'Amministrazione comunale, ne rappresentano le istanze nelle sedute della Giunta che porranno all'o.d.g. argomenti riguardanti i rispettivi ambiti territoriali: sedute alle quali saranno invitati, e alle quali parteciperanno senza diritto di voto.

Capo II - Partecipazione e diritto all'informazione

Art. 43

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività, con particolare riferimento alla istituzione di organismi di quartiere e di frazione e di consulte.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti;
 - c) il coinvolgimento delle Associazioni di volontariato nelle gestione in convenzione delle strutture, dei servizi e la realizzazione di iniziative sociali, culturali, sportive e turistiche.
4. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 44

Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, mediante questionari, assemblee, udienze presso le competenti Commissioni consiliari.
2. Le Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 45

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente regolamentate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla staticità degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 46

Istanze e proposte

1. Le istanze, le petizioni e le proposte di cittadini singoli o gruppi di cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, sono trasmesse dal Sindaco all'organo o all'ufficio competente per materia al loro esame.
2. Il Sindaco e la Giunta comunale rispondono alle istanze, petizioni e proposte in materie di propria competenza entro 30 giorni dalla loro presentazione.
3. Il Consiglio comunale esamina le istanze e le petizioni di cui al primo comma nei tempi e nei modi indicati nel regolamento del Consiglio.

Capo III - REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 47

Iniziativa

1. Qualora sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, o su richiesta di minimo del 5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, il Sindaco indice referendum su questioni di rilevanza generale interessanti l'intera collettività, tali da consentire la scelta tra due o più alternative relative alla medesima materia, nei limiti e con le modalità stabilite nel regolamento comunale di disciplina del referendum.

2. La richiesta di referendum può riguardare qualsiasi argomento sul quale il Comune ha competenza deliberativa esclusiva, ad eccezione dei seguenti:

- personale del Comune;
- regolamenti previsti dallo Statuto;
- bilanci, finanza, tariffe, tributi e contabilità;
- materie sulle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;
- oggetti sui quali il Consiglio comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale o da cui sono derivati rapporti con terzi;
- pareri richiesti da disposizioni di legge
- su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Non sono ammessi referendum abrogativi su atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.

4. Le norme dello Statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire l'orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica o integrazione.

Art. 48

Disciplina del referendum

1. Il Regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento dei referendum

2. In particolare il Regolamento deve prevedere:

- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- c) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative;
- e) i casi di revoca e sospensione;
- f) il quorum minimo dei votanti per la validità della prova referendaria.

Art. 49

Effetti dei referendum consultivo

1. Il quesito sottoposto a referendum è valido qualunque sia la partecipazione ed è approvato se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 50

Effetti del referendum abrogativo

1. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal 180° giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto.
2. Entro tale data il Consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare una disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.

Capo IV

DIRITTO DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

Art. 51

Diritto di accesso agli atti

1. L'Amministrazione comunale garantisce, anche in conformità alle disposizioni delle leggi nazionali e in ossequio al principio della trasparenza dell'azione amministrativa, l'accesso e la pubblicità dei suoi atti. Detto accesso è disciplinato dalla legge e da apposito regolamento comunale. Tale diritto deve sempre essere esercitato garantendo il rispetto del concorrente diritto alla "privacy" dei singoli cittadini.

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo I
L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 52

Organizzazione degli Uffici

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento in conformità con lo Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. L'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è di competenza della Giunta.
3. Tale regolamento disciplina e determina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi i requisiti di accesso e le modalità concorsuali.
4. Il regolamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, criteri e le modalità con cui possono essere stipulati i contratti a tempo determinato dei responsabili apicali di Settore, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco.
5. Gli uffici del Comune sono organizzati in unità operative individuate dal detto regolamento.

Art. 53

Ufficio di staff del Sindaco

1. Il Sindaco, in attuazione di apposita previsione del regolamento degli uffici e dei servizi, può procedere alla costituzione di uffici, posti alle sue dipendenze per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge.
2. Tali uffici sono costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato con una durata che non può oltrepassare la durata della carica del Sindaco che lo ha stipulato.
3. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto quando il Comune dichiara lo stato di dissesto o si trovi in una situazione strutturalmente deficitaria
4. La competenza professionale è il criterio guida dell'affidamento di singoli incarichi prevedendo la revoca di questi in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore

competente, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata o nei casi contemplati dall'art. 20 dei D.Lgs, 29/93 e nel contratto collettivo.

Art. 54

Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi, dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali e, su richiesta, attraverso l'apposizione del visto di conformità sui singoli atti.
3. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede anche attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'Ente.
4. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
5. Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, previa consultazione dei responsabili degli uffici e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
6. Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.
7. Il Sindaco può affidare al Segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell'Ente ai sensi dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
8. Il Segretario è capo del personale e ne è responsabile.
9. Il Segretario ha la direzione complessiva della struttura operativa dell'Ente secondo modalità e direttive impartite dal Sindaco, nel rispetto dell'autonoma responsabilità settoriale dei responsabili degli uffici e dei servizi.
10. Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli, ai sensi dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

11. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile, in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente ed agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione.

12. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

Art. 55

Stato giuridico del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è dipendente dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

2. Egli per la funzione dipende dal Sindaco che lo nomina al quale è legato da un rapporto di natura fiduciaria, atteso che la titolarità della sede può essere conseguita per mezzo di nomina "intuita persona" compiuta dallo stesso Sindaco che sceglie il suo più stretto collaboratore tra gli iscritti all'albo e può revocarlo per violazione dei doveri d'ufficio

3. La durata fiduciaria di tale rapporto comporta che detta nomina ha la durata del mandato politico del Sindaco che la esercita salvo riconferma.

Art. 56

Direttore Generale

1. E' consentito procedere alla nomina di un Direttore Generale Consortile, previa stipula di una convenzione con altri Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti;

2. Il Direttore Generale Consortile provvederà anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati;

3. Il Direttore Generale è nominato dal Sindaco al di fuori della dotazione organica del Comune e con contratto a tempo determinato che non eccede mai la durata del mandato del Sindaco, secondo criteri stabiliti dal Regolamento degli uffici e dei servizi

4. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi, nonché la proposta di Piano Esecutivo di Gestione. A tali fini, al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario del Comune.

1. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale.

Le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 1 e in ogni altro caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato.

Art. 57

Il Vice Segretario

1. Il Regolamento degli uffici e dei servizi adottato dalla Giunta può prevedere la figura del Vice Segretario che coadiuva il Segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. Le funzioni di Vice Segretario possono essere cumulate con quelle di responsabile di settore

3. La collaborazione del Segretario e del Vice Segretario nell'espletamento delle funzioni della segreteria comunale deve essere attuata garantendo la massima produttività ed efficienza.

4. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario comunale nel coordinamento di attività intersettoriali ed aree di situazioni, di tematiche, di interventi, di materie, di attività e di flussi informativi.

5. Il Vice Segretario è nominato (o sostituito dal Sindaco) che lo sceglie tra i candidati in possesso di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche o altro titolo equipollente, richiesto dalle norme vigenti per l'ammissione al concorso per Segretario comunale.

Art. 58

Responsabili del Settori

1. L'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi disciplina i casi in cui i responsabili dei settori possono delegare proprie funzioni ad altri impiegati.

2. L'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi individua per ciascun tipo di procedimento l'unità operativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

3. I provvedimenti dei funzionari apicali, responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

4. Spetta ai funzionari apicali la competenza attuativa degli obiettivi e dei programmi adottati a livello politico e definiti in appositi atti di indirizzo.

Art. 59

Accesso al pubblico impiego

1. Per l'accesso al pubblico impiego presso il Comune è, di norma, necessario il sistema concorsuale.

2. Lo svolgimento delle prova e la relativa valutazione sono affidati ad apposita commissione esaminatrice formata secondo il dettato di leggi e regolamenti.

3. Il Comune, in ogni caso, se lo valuterà opportuno, potrà avvalersi di tutti gli altri sistemi di accesso, anche innovativi, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) il lavoro interinale, etc. previsti e consentiti da leggi e regolamenti.

Capo II - I servizi pubblici locali

Art. 60

Piani e Programmi

1. Il Comune di Rocca di Papa concorre alla determinazione dei piani e programmi economici territoriali ed ambientali, della Regione e della Provincia, della Comunità Montana, del Parco dei Castelli Romani e della Città Metropolitana.

2. Nel concorrere alla determinazione di tali piani e programmi, il Comune di Rocca di Papa dovrà tener conto delle caratteristiche e della prevalente vocazione turistico-ambientale del territorio comunale, prefiggendosi altresì la tutela delle secolari consuetudini, usi e costumi della popolazione.

Art. 61

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con Amministrazioni Statali ed altri Enti Pubblici al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinati

2. Dette convenzioni dovranno stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 62

Consorzi

1. Il Comune di Rocca di Papa per la gestione di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni, potrà costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 31, del T.U. Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs, 267/2000.

Art. 63

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento promuove la conclusione di un accordo di programma anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi le modalità il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.
4. L'accordo consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate viene approvato con atto formale
5. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla Legge.

CAPO III - EROGAZIONE DEI SERVIZI

Art. 64

Forme di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o nell'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Art. 65

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 66

Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di una azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.
2. Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore:
 - a) il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili alla carica di Consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per

funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo Statuto Aziendale i numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

c) il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di Direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società nonché coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione e contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.

5. L'ordinamento dell'Azienda Speciale è disciplinato dallo Statuto e approvato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta del Consiglieri assegnati al Comune.

6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo Statuto dell'Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome e di verifica della gestione.

Art. 67

Società Miste

1. Per la produzione di beni e servizi a rilevanza economica e imprenditoriale comportante attività di carattere prevalentemente industriale e commerciale, il Comune può avvalersi di società con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati

2. Negli statuti delle società devono essere previste le forme di accordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune

Art. 68

Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche, come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali e simili o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi, regolata da apposita convenzione, è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e, soprattutto, sotto l'aspetto sociale.

Art. 69

Gestione dei servizi in forma associata

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri Enti locali e con gli Enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.

2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

3. Il Comune può, altresì, delegare ad Enti sovracomunali o a Comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.

4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

5. Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi.

6. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.
7. L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio comunale.

TITOLO V - DIFENSORE CIVICO

Art. 70

Istituzione dell'ufficio

1. E' istituito l'ufficio del "Difensore Civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa, Egli esercita il controllo di legittimità, sugli atti del Comune nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei Consiglieri comunali ne facciano richiesta scritta e motivata, ai sensi dell'art. 127, c. 2, del T.U. dell'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000.
2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente
3. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.
4. Al Difensore Civico spetta una indennità di funzione annua al massimo pari al 50% di quella percepita dal Sindaco. Detta misura sarà fissata con la delibera di nomina.

Art. 71

Ufficio del Difensore civico in forma convenzionata

1. Il Consiglio comunale può deliberare di affidare le funzioni di Difensore Civico ad un Ufficio sovracomunale, gestito in modo convenzionato con altri Enti Locali.
2. Con il medesimo atto deliberativo sarà approvato il relativo Regolamento di detto Ufficio

Art. 72

Requisiti

1. Nel caso di istituzione del Difensore Civico comunale, lo stesso viene eletto tra i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale, con laurea in giurisprudenza o

scienze politiche o in economia e commercio o titoli equipollenti. E' considerato titolo di preferenza per la scelta del Difensore Civico la provata esperienza (almeno quinquennale) nella dirigenza pubblica o privata o nell'esercizio di libere professioni nel campo giuridico-amministrativo.

Art. 73

Elezione del Difensore Civico comunale

1. Il Difensore Civico comunale è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio comunale con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dopo due votazioni, tenutesi in distinte sedute, è eletto con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 74

Incompatibilità del Difensore Civico comunale

1. L'ufficio di Difensore Civico comunale è incompatibile con la qualità di impiegato del Comune, Provincia, Regione, Area Metropolitana, Parco dei Castelli Romani e Comunità Montana, nonché di Enti, Aziende esercenti servizi e attività nell'ambito comunale, e con l'esercizio di qualsiasi commercio nel territorio comunale o attività sottoposte a licenza comunale.
2. L'ufficio di Difensore Civico comunale è altresì incompatibile con la carica di membro del Parlamento, di Consigliere regionale, provinciale o comunale, di membro degli organi di gestione delle U.S.L., di Amministratore di istituzioni, società, enti, consorzi ai quali partecipa il Comune, di amministratore di società, imprese, Enti controllati o vincolati al Comune da contratti d'opera o da esso sovvenzionati. Successivamente alla nomina il Difensore Civico non potrà più prestare opera professionale di consulenza legate, tecnica o amministrativa al Comune o a imprese o Enti da esso controllati o sovvenzionati, o vincolati ai Comune da contratti d'opera.
3. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le procedure previste dalla legge per i Consiglieri comunali.

Art. 75

Scadenza del mandato, revoca e dimissioni del Difensore Civico comunale

1. Il Difensore Civico comunale può essere revocato per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, a seguito di mozione motivata presentata da almeno un terzo dei Consiglieri o su istanza

motivata sottoscritta da almeno 500 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. La mozione o l'istanza deve essere approvata dal Consiglio comunale a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. In caso di scadenza del mandato, revoca o dimissioni del Difensore Civico comunale, il Consiglio comunale provvede nella prima seduta utile a nominarne il successore.

Art. 76

Interventi su istanza e d'ufficio

1. Su istanza dei cittadini, singoli o associati, di Associazioni o Enti, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione comunale segnalando eventuali abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nei procedimenti amministrativi, affinché abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.

2. I Consiglieri comunali non possono proporre istanze al Difensore Civico.

3. Il Difensore Civico può intervenire d'ufficio ogni qualvolta riscontra casi analoghi a quelli segnalati con istanza.

4. Il Difensore Civico sollecita l'intervento dei Difensori Civici presso gli Enti sovracomunali per la tutela del cittadino.

Art. 77

Controllo di legittimità

1. Nei casi previsti dall'art. 127 comma 2, del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, il Difensore Civico, se ritiene che la deliberazione della Giunta o del Consiglio sia illegittima, ne dà comunicazione al Comune entro 15 giorni dalla richiesta e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati.

2. Qualora il Comune non ritenga di modificare la delibera, essa acquista efficacia se confermata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 78

Informazioni e accertamenti

1. Il Difensore Civico può chiedere l'esibizione, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, e convocare il responsabile dell'ufficio competente al fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato del procedimento amministrativo in relazione alle

cause degli abusi, delle disfunzioni, dei ritardi o delle carenze segnalati; può altresì accedere agli uffici per compiere accertamenti.

2. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d'ufficio, da mantenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti, e può inviare proprie relazioni al Consiglio comunale.

Art. 79

Rapporti e denunce

1. Nel caso in cui gli abusi, disfunzioni, ritardi e carenze accertati non vengano eliminati, il Difensore Civico deve provvedere a inoltrare rapporto o denuncia alle competenti Autorità comunali per i relativi provvedimenti disciplinari, o all'Autorità giudiziaria ordinaria nell'ipotesi di configurabilità di reato.

Art. 80

Relazione e proposte

1. Il Difensore Civico, in occasione della sessione di esame del conto consuntivo, sottopone all'esame del Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, con eventuali proposte di innovazioni delle direttive amministrative.

2. Il Consiglio comunale provvede a dare alla relazione adeguata pubblicità

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 81

Autonomia finanziaria

1. Il rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.

3. Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo e quello pluriennale.

4. Il bilancio è corredato della relazione revisionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenziano in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.
5. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario la Giunta approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.
6. Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.
7. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.
8. La Giunta municipale entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al Consiglio, per l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.
9. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale sono resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione attraverso adeguati mezzi informativi.

Art. 82

Demanio e patrimonio

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
2. La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'Ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, dando la precedenza a cittadini di Rocca di Papa che ne fanno richiesta, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività.
4. Il ricavato delle vendite di beni patrimoniali deve essere utilizzato esclusivamente per la riduzione dell'esposizione finanziaria dell'Ente o nel reinvestimento in acquisti di beni immobili di pubblica utilità

5. I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.

6. Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

Art. 83

Revisione economico finanziaria

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e delle istituzioni.

2. Il Collegio è nominato dal Consiglio comunale a scrutinio segreto.

3. Il Collegio attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

4. La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprimere suggerimenti e proposte tese a migliorarne l'efficienza ed i risultati.

5. Nell'esercizio delle loro attribuzioni, i Revisori dei Conti hanno accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico, ed hanno diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.

6. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Collegio e può attribuire allo stesso compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'ente,

7. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Collegio, le modalità di presentazione al Consiglio comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Collegio con gli organi elettivi e burocratici.

8. Il Comune mette a disposizione del Collegio le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 84

Controllo di gestione e Controllo di qualità

1. Al fine di verificare lo stato d'attuazione degli obiettivi programmatici nonché l'efficienza e l'economicità della gestione, è istituito il Controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.
2. Per i servizi gestiti direttamente dall'Ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rivelazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.
3. Per l'esercizio del controllo di gestione, il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'Ente o di società ed organismi specializzati.
4. Nei servizi erogati all'utenza, il Comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.
5. Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione.

TITOLO VII - DISPOSIZIONE FINALE

Art. 85

Disposizione finale

Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni dello Statuto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

(Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 6 aprile 2004, n. 12 – Pubblicato il 30/06/2004 sul supplemento ordinario n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio)